

**REGOLAMENTO (UE) N. 378/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 3 aprile 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, gli Stati membri sono tenuti a condurre indagini sulla struttura delle aziende agricole nel 2010, 2013 e 2016. Gli Stati membri devono ricevere un contributo finanziario massimo del 75 % dall'Unione per i costi di realizzazione di tali indagini, entro determinati massimali.
- (2) La realizzazione delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e l'adempimento degli obblighi di informazione dell'Unione richiedono cospicue risorse finanziarie da parte degli Stati membri e dell'Unione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1166/2008 ha stabilito la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma di indagini, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di banche dati di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli Stati membri e ne ha fissato l'importo per il periodo 2008-2013.
- (4) Conformemente al regolamento (CE) n. 1166/2008, l'importo per il periodo 2014-2018 dovrebbe essere fissato dall'autorità legislativa e di bilancio, su proposta della Commissione, sulla base del nuovo quadro finanziario per il periodo che ha inizio nel 2014.
- (5) La dotazione finanziaria proposta dovrebbe finanziare esclusivamente la realizzazione dell'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole e la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di banche dati a essa connessi di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli Stati membri.
- (6) Tenuto conto dell'adesione della Croazia e della necessità di realizzare, nel 2016, indagini sulla struttura delle aziende agricole in tale Stato membro, è opportuno fissare un contributo massimo dell'Unione a favore della Croazia per ciascuna indagine a motivo della sua mancata previsione nell'atto di adesione.
- (7) Il Comitato permanente di statistica agraria è stato consultato.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1166/2008,

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 marzo 2014.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GUL 321 dell'1.12.2008, pag. 14).

